

STATUTO

Società " **Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno**" a responsabilità limitata

(DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA)

Art.1) - È corrente una società a responsabilità limitata con denominazione “**Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno**”, in breve anche “A.P.T. s.r.l.”

La società è a totale capitale pubblico e conformata secondo il modello in house providing.

La società risulta dall’adeguamento al modello in house ex d.lgs. n. 175 del 2016 della medesima Società A.P.T. s.r.l. del Comune di Livigno.

Art.2) - La società ha sede in Comune di Livigno all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell’art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta modifica del presente statuto.

Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.3) - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell’assemblea dei soci. Rimane fermo quanto previsto all’art. 1 del presente statuto.

Art.4) - Il presente statuto formalizza e riassume le forme di controllo analogo esercitate dal Comune di Livigno e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

Il Comune di Livigno effettua il controllo analogo nei confronti di A.P.T. srl attraverso l’attribuzione all’Assemblea societaria di specifiche competenze incidenti sulla gestione della società e di controllo sulle attività e i risultati conseguiti dall’organo amministrativo; in tal modo il Comune esercita, tramite l’Assemblea societaria, un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

Il Sindaco, con proprio decreto, costituisce, così come potrà revocare, un “Comitato di controllo” per consentire all’ente socio un effettivo esercizio dell’attività d’indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che non è un organo della società.

L’organo amministrativo della società è vincolato a dare attuazione a quanto stabilito dall’Assemblea societaria, in caso contrario inverandosi giusta causa di revoca degli amministratori.

Gli organi di APT S.r.l. sono tenuti a mettere a disposizione della Assemblea societaria e del Comitato di controllo tutto quanto ad essa occorra per l’esercizio delle sue funzioni.

(OGGETTO)

Art.5) La società, nei limiti temporali consentiti dall’ordinamento, prosegue nei servizi già svolti dalla medesima società e può beneficiare di nuovi affidamenti in house dei medesimi servizi. La

società è deputata all' esercizio, in via imprenditoriale, di tutti i servizi turistici e di promozione turistica quali servizi pubblici e servizi di interesse economico generale volti a favorire il turismo nel Comune di Livigno e dunque a promuovere lo sviluppo economico e civile della sua collettività. Pertanto, essa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promozione, propaganda, pubblicità e valorizzazione del patrimonio turistico, paesaggistico, artistico e storico di Livigno;
- b) promozione, organizzazione, gestione e coordinamento di iniziative e manifestazioni turistiche, culturali, sportive, convegni e congressi;
- c) gestione di funzioni e servizi amministrativi e connessi prodotti turistici, ivi compresa, ai sensi di legge (v. la legge regionale 15/2007) la titolarità di agenzia di viaggio se ed in quanto utile al perseguimento della propria *mission* istituzionale;
- d) pianificazione, realizzazione e gestione di progetti ed interventi finalizzati al miglior utilizzo delle risorse esistenti;
- e) servizio di accoglienza e ospitalità turistica;
- f) la gestione, intesa come uso e gestione, del complesso denominato "Aquagranda", quale struttura deputata a centro benessere, attività medicali, *fitness*, sportivo e ricettivo, ricreativo e servizi connessi;
- g) impianti sportivi;
- h) Infrastrutture turistico ricreative, impianti a fune, servizio trasporto pubblico locale, gestione manutenzione del territorio,
- i) eventuali servizi aggiuntivi a favore della collettività (prodotti energetici, distributori di carburante, colonnine elettriche ecc.)

È fatto altresì divieto alla società lo svolgimento di funzioni e servizi e la produzione di beni differenti da quelli sopra indicati.

Art.6) - La società provvede all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione dei servizi e delle forniture in applicazione della normativa specificamente applicabile. In conformità all'attuale normativa, la società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato, nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta e dei vincoli di uso pubblico eventualmente imposti su tali beni, la società può acquistare e vendere beni immobili e mobili, permutarli e concederli in garanzia anche ipotecaria, richiedere ed ottenere concessioni ed autorizzazioni edilizie e urbanistiche, sottoscrivendo i relativi atti e convenzioni. Potrà stipulare contratti di locazione anche finanziaria.

Ancora nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta e comunque nei limiti dei vincoli di uso pubblico eventualmente imposti su tali beni, la società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni garanzia reale e/o personale per debiti ed obbligazioni di terzi, ogni qualvolta l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

Nei modi consentiti dall'ordinamento, la società potrà avvalersi di particolari competenze di altri soggetti, anche privati, per specifiche iniziative.

Nel rispetto dei suoi scopi statutari, la società potrà invocare ogni beneficio previsto da leggi statali o regionali per le società a totale capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché godere delle sovvenzioni, incentivi ecc. provenienti dalla U.E..

Essa, nei limiti in cui sia consentito dal modello di gestione in house providing e dalla normativa sulle partecipazioni societarie anche indirette degli enti pubblici, potrà costituire società di scopo e associazioni nonché assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre società necessarie per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Restano espressamente escluse dal presente oggetto la raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio in via prevalente dell'attività di cui all'art. 4 comma II del D.L. 143/91, convertito con modifiche della legge 197/91, nonché l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 385/93.

(CAPITALE, QUOTE E RECESSO)

Art.7) Il capitale è di Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zero zero).

Art.8) La società è ad esclusivo capitale pubblico, che è interamente detenuto dal Comune di Livigno.

Art.9) Il recesso, nelle ipotesi in cui compete al socio ai sensi di legge, è esercitato a mezzo lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che la legittima è diverso da una deliberazione iscrivibile al registro imprese, la raccomandata dovrà essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella lettera dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il suo domicilio, la quota posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta inviata la comunicazione di recesso, la quota non potrà più essere ceduta.

(ASSEMBLEA DEI SOCI)

Art.10) Le disposizioni del presente articolo sono preordinate a garantire al Comune di Livigno il controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 100% del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) approvazione del Bilancio d'esercizio e documenti che lo corredano ai sensi del codice civile;
- b) approvazione del Piano Industriale annuale e pluriennale, comprensivi del piano degli investimenti e del piano programma;
- c) approvazione del piano occupazionale e dell'organigramma della società;
- d) esame ed approvazione della Relazione semestrale di cui all'art. 14 del presente statuto. Questa competenza ha la finalità di assicurare al socio la verifica – anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità – dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di

programmazione approvati, al fine delle proprie determinazioni al riguardo. Ove l'assemblea verifici scostamenti rispetto agli obiettivi programmati o situazioni di squilibrio finanziario, sottopone ove necessario all'Organo amministrativo le misure conseguenti;

e) nomina e revoca dei componenti dell'Organo amministrativo in conformità alla normativa vigente e dei relativi compensi; in caso di revoca gli amministratori non avranno diritto ad alcun risarcimento del danno;

f) definizione delle deleghe dell'Amministratore delegato ed eventualmente del Presidente;

g) numero, nomina e revoca del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi;

h) determinazione dei criteri per la nomina del Direttore Generale, del suo compenso e dei suoi poteri

i) destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;

l) le modificazioni dell'atto costitutivo e le altre operazioni di amministrazione straordinaria;

m) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

n) affidamenti di servizi da parte di Enti non soci nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di in house providing.

L'Assemblea societaria decide altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o il socio unico sottopongono alla sua approvazione.

In fase di approvazione del bilancio, l'Assemblea dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati.

L'Assemblea può richiedere agli altri organi della società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

È fatto esplicito divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.11) L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Sondrio.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se assente, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea ne dirige i lavori, accerta la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea, attesta la avvenuta regolare convocazione ai soci ed informazione ad amministratori e sindaci.

Il Presidente può essere assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.

L'assemblea è convocata con raccomandata firmata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere a ciò delegato; essa dovrà pervenire ai soci (o consegnata a mano) almeno otto giorni prima dell'adunanza, ridotti a cinque in caso di urgenza, al domicilio risultante dal libro soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione può essere effettuata alternativamente anche a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica o fax (purché con prova certa dell'avvenuta ricezione) per i soci che abbiano a tale espresso fine indicato un'utenza fax ovvero un indirizzo PEC o un indirizzo di posta elettronica, riportati a cura degli amministratori nel libro soci. I soci che non intendano indicare un'utenza

telefax o indirizzo PEC o indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

L'assemblea è valida anche senza le modalità di convocazione di cui sopra se costituita in forma totalitaria in presenza di tutti i soci e di tutti gli amministratori e di tutti i componenti del collegio sindacale o del sindaco unico e che nessuno di questi abbia eccepiuto di non essere sufficientemente informato sugli argomenti oggetto di delibera.

Il socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto dei divieti di legge; la delega deve essere conferita per iscritto.

L'assemblea potrà essere tenuta anche mediante collegamento in audio e/o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico su richiesta del socio di maggioranza entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta dello stesso con fissazione della data dell'adunanza entro 15 (quindici) giorni sempre dalla data della richiesta. La richiesta del socio dovrà avvenire a mezzo raccomandata R.R. oppure con PEC (posta elettronica certificata) con indicazione degli argomenti da trattare. In caso di inerzia da parte del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico, il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico provvederà immediatamente alla convocazione. Nel caso di inerzia anche di quest'ultimo, la convocazione avverrà a cura del Presidente del Tribunale di Sondrio su istanza del socio richiedente.

(AMMINISTRAZIONE)

Art.12) - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, di tre o cinque membri nel rispetto della normativa vigente.

Per ricoprire la carica di Amministratore Unico o di Consigliere non è richiesta la qualifica di socio.

Rimangono fermi eventuali altri limiti stabiliti da norme applicabili alle società in house providing.

L'Assemblea ordinaria determinerà il numero dei membri entro i limiti fissati.

Nel caso di nomina di organo amministrativo collegiale, dovranno essere rispettati i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori, salvo diversa deliberazione dell'assemblea

stessa e salvo revoca senza risarcimento del danno.

Art.13) – Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, previa conformi deliberazioni dell'Assemblea dei soci, secondo quanto previsto dal presente statuto. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 Cod. civ. sono in ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe al Presidente ai sensi di legge, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci anche in merito al contenuto delle deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, limitatamente ai casi di assenza o impedimento del Presidente; non potrà essere stabilito alcun compenso aggiuntivo.

Art.14) - Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; la convocazione è comunque valida quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale o dal sindaco unico.

La convocazione deve avvenire mediante posta elettronica o posta elettronica certificata o lettera consegnata direttamente a mani o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax e deve pervenire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, ~~ede~~, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o sindaco unico.

Il mezzo di comunicazione deve garantire la prova certa dell'avvenuta ricezione.

Il consiglio di amministrazione è valido anche senza le modalità di convocazione di cui sopra se sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico e che nessuno di questi abbia eccepito di non essere sufficientemente informato sugli argomenti oggetto di delibera.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto non può, in alcun caso, essere dato per rappresentanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora siano presenti solo due componenti e in caso di voto non concorde, prevale il voto del Presidente. Tuttavia, si richiede il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti

nelle seguenti materie:

- a) progetto di Piano Industriale;
- b) progetto di piano economico e finanziario salve le necessarie deliberazioni dell'Assemblea dei soci per quanto di competenza;
- c) nel rispetto delle competenze dell'Assemblea dei soci, atti di straordinaria amministrazione superiori a Euro 1.000.000,00 (euro un milione);
- d) partecipazioni societarie superiori a Euro 50.000,00 (euro cinquantamila);
- e) poteri del Presidente, e dell'amministratore delegato;
- f) nomina di Direttori.

Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette all'assemblea dei soci per l'approvazione e per i fini previsti dall'articolo 10 del presente statuto.

Art.15) – L'Organo amministrativo è investito della gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

Art.16) – L'Organo amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea dei soci, può nominare il Direttore Generale.

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso determinato dall'assemblea nel rispetto delle norme di legge specificamente applicabili.

È espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art.17) - Il direttore generale deve essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali.

Il direttore generale è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'organo amministrativo e dell'attuazione degli indirizzi gestionali adottati da esso, dai soci e dagli enti locali controllanti sia in via diretta che in via indiretta. Ha la direzione interna, con poteri determinativi e di controllo sull'attività amministrativa e tecnica della Società.

Il direttore generale partecipa di diritto ai lavori del consiglio di amministrazione e, nel caso in cui egli non rivesta anche la carica di consigliere, non ha diritto di voto.

Il direttore generale assume la rappresentanza legale della società ed ha i poteri di firma nell'ambito delle competenze attribuite dai soci.

Art.18) La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale e negoziale e la gestione della società nei limiti dei poteri delegati.

La firma e la rappresentanza sociale spettano inoltre al Vice Presidente, nei casi indicati nell'ultimo comma del precedente articolo 14.

Art.19) - All'Amministratore Delegato, se nominato, spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. Nel caso in cui non venga nominato l'Amministratore Delegato, tali poteri sono assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente.

(CONTROLLO LEGALE DEI CONTI)

Art.20) - L'assemblea dei soci, nel rispetto della normativa specificamente applicabile in materia di parità di genere, procederà alla nomina, ai sensi del superiore art.10, di un Sindaco Unico o di un Collegio Sindacale o di un Revisore quale organo di controllo.

Il collegio così nominato, o il Sindaco Unico, avrà il controllo della gestione e del controllo contabile, salvo l'assemblea non decida di affidare quest'ultimo ad un revisore. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili; il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale opererà a termini di legge.

Il Sindaco Unico e i componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e di revisione dura in carica tre esercizi e verrà a scadere alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale o del sindaco unico determina anche la retribuzione annuale per l'intero periodo della sua durata in carica, nel rispetto del nome specificamente applicabili.

I soci hanno sempre diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dall'ente locale socio.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo dell'ente locale socio su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'Assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione dell'ente locale socio gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

(ESERCIZIO SOCIALE E UTILI)

Art.21) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio corredato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa oltre alla relazione, redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C. sull'andamento della gestione sociale.

Art.22) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili saranno prescritti a favore della società.

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato compreso il Comune di Livigno;
- c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, finanziamenti fruttiferi e finanziamenti infruttiferi, e finanziamenti rimborsabili nel rispetto delle norme in vigore.

L'ente locale socio, a norma dell'art. 207, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali) può rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione dei mutui destinati a investimenti.

(SCIOGLIMENTO)

Art.23) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i criteri di svolgimento della liquidazione.

(RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LA SOCIETÀ ED I SOCI)

Art. 24) Essendo la società unipersonale, i contratti tra il socio e la società nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare, ai sensi dell'articolo 2478, comma 3, del codice civile, da atto scritto, o essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

(UNICO SOCIO)

Art. 25)

Qualora dovesse mutare la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile.

Quando si costituisce o ricostruisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione, nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

In caso di conferimento in danaro il socio unico effettua l'integrale versamento ai fini e agli effetti dell'art. 2464 c.c.

(LIBRO SOCI)

Art. 26) Il libro soci è detenuto dal Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio. Ogni iscrizione, cancellazione e/o variazione del libro soci deve avvenire a seguito di atto notarile.

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Art.27) – Quando ciò sia consentito dall’ordinamento in relazione alle situazioni giuridiche dedotte, Le controversie che potranno sorgere tra la società ed il socio, gli Amministratori ed i liquidatori in dipendenza dal presente statuto, nei casi non vietati dalla legge, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale della sede sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme del codice di procedura civile ed in via rituale.

(DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

Art.28) - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti e specificamente applicabili.